



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Prot. n.

8236

li

10 MAG. 2011

VISTA l'istanza n° 58723 del 07/04/2011 e successiva integrazione n°73994 del 04/05/2011 con cui il Dirigente del Settore "Programmazione LL. PP.", R.U.P. del progetto "Recupero e riqualificazione della fascia costiera da Reggio Centro a Pellaro" - approvato in Conferenza dei Servizi conclusasi con provvedimento n° 154005 del 05.10.06 - ha richiesto l'emissione dell'ordinanza di divieto balneazione ed utilizzo delle aree per l'esecuzione dei lavori rientranti nel tratto loc. Pellaro ricompreso tra il Torrente Fiumarella (Lume) ed la località Occhio di Pellaro (Opere infrastrutturali P.S.U. Por Calabria Asse 5 Misura 5.1 - PROG. 19);

VISTO il verbale di consegna n° 187 del 21.05.08 con cui la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha proceduto alla consegna, ai sensi dell'art. 34 C.N. e dell'art. 36 del Reg. C.N., in favore dell'Amministrazione Comunale - tra l'altro - della zona demaniale marittima interessata dall'intervento in parola nel tratto sito in loc. Pellaro ricompreso tra il Torrente Lume e Occhio di Pellaro;

VISTE le precedenti ordinanze n° 176581 del 08/10/08, n° 105797 del 10/06/09, n°13676 del 20/01/2010 e n° 222570 del 09/12/2010;

VISTO il nuovo calendario lavorativo dei lavori in questione, allegato alla citata nota prot. n° 58723 del 07/04/2011,

RENDE NOTO

che l'A.T.I. S.I.L.E.M. Srl (con sede in via Stazione Vecchia n° 16, Villa S. Giovanni) GE.COS. Spa (con sede in Via Argine Dx Annunziata n° 29, Reggio Calabria), sta eseguendo le opere di recupero e riqualificazione della fascia costiera in loc. Pellaro nel tratto compreso tra il Torrente Fiumarella (Lume) e Occhio di Pellaro, previste nel più ampio progetto "Recupero e riqualificazione della fascia costiera da Reggio Centro a Pellaro".

I lavori suddetti interessano il tratto costiero, per come evidenziato nell'allegata planimetria, dal Lungomare di Pellaro, fg.15 in corrispondenza della part. 34 al Torrente Fiumarella fg. 16 in corrispondenza della part. 572, sino al 30/06/2011

Pertanto,

ORDINA

1. Nel periodo sopra indicato, è vietato l'accesso e l'utilizzo dei relativi tratti di spiaggia interessati dai lavori in questione, nonché qualunque forma di utilizzo dello specchio acqueo antistante.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo Pretorio del Comune nonché sul sito internet istituzionale.
3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE
Igor Paonni

